

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"  
Il Dirigente Generale  
Decreto di diniego beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 20/99.

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, in vigore dal 1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

**VISTO** il D.P. Reg. n. 2764 del 18.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali al dott. Rosolino Greco, in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 260 del 14.06.2020;

**VISTA** l'istanza datata 21.12.2020, acquisita al protocollo generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al n. 43215 del 22.12.2020, presentata dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], con la quale ha richiesto il beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 20/99, nella qualità di figlio del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e deceduto a [REDACTED] il [REDACTED] a seguito di evento criminoso;

**CONSIDERATO** che la predetta legge regionale è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 17 settembre 1999, ed all'art. 20 rubricato "*Estensione dei benefici nel tempo*", al comma 1, per effetto della modifica apportata ad esso dall'art. 15, comma 1, della L.r. 20 novembre 2008, n. 15, così recita: "*i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati*", mentre il testo originario del comma sostituito era il seguente: "*1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore*";

**RILEVATO** che il beneficio previsto dall'art. 4 della L.r. 20/99 non può essere concesso per eventi accaduti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge, ossia al 17 settembre 1999, giusto parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, prot. n. 13887 del 18/06/2019 n.33/11/2019/Pos.Coll. e Coord. n. 3;

**VISTA** la nota prot. n. 1124 del 14.01.2021 di richiesta alla Prefettura di Catania di apposita relazione sull'evento criminoso;

**VISTA** la nota prot. n. 59505 del 16.06.2021 con la quale la Prefettura di Catania ha fornito riscontro alla nota sopra citata;

**VISTA** la nota del Serv. 10, prot. n. 25510 del 24.06.2021, con la quale è stato comunicato al sig. [REDACTED] il preavviso di rigetto dell'istanza di assunzione atteso che l'evento criminoso posto a base del beneficio richiesto, verificatosi il 18.06.1993, è anteriore all'entrata in vigore della legge regionale, provvedendo contestualmente a dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento per proporre le proprie osservazioni;

**VISTA** la nota del sig. [REDACTED] datata 01.07.2021, trasmessa con pec in data 02.07.2021 ed acquisita al prot. generale del Dipartimento al n. 26939 del 05.07.2021, con la quale ha formulato le proprie controdeduzioni ed insistito, per l'accoglimento dell'istanza di assunzione;

**VISTA** la norma regionale, così come modificata, che non ha più previsto una estensione del riconoscimento dei benefici per eventi criminosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore : 17 settembre 1999;

**CONSIDERATO** che gli uffici hanno presentato un emendamento alla legge che chiarisse la portata della norma, favorevole al sig. [REDACTED], e che l'emendamento proposto non è stato portato al voto dell'aula;

**RITENUTO**, pertanto, confermando la posizione degli uffici assunta in altre identiche fattispecie, di non accogliere, allo stato attuale, la richiesta di assunzione, salvo procedere ad un successivo riesame della predetta a seguito di modifica della normativa vigente;

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'istanza presentata dal sig. [REDACTED], finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. 20/99, art.4, non è accolta.

Avverso tale decisione è possibile esperire impugnativa giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 26 LUG. 2021

**FIRMATO\***



**Il Dirigente Generale**

**Greco**

\*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.  
n.39/1993)